



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

VISTA la direttiva 2006/43/CE recante “*Direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione*”;

VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante “*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*”, e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 2010, il quale prevede che “*il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale, alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio*”;

VISTO l'articolo 63, comma 6, della legge n. 388/2000, che recita “*il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli anche avvalendosi, con apposite convenzione, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività del Ministero*”;

VISTO l'articolo 4 comma 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ai sensi del quale Consip svolge le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la determina del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha determinato, previo assenso del Gabinetto del Ministro espresso con nota del 16 marzo 2011, prot. n. 6558, preso atto dei pareri espressi dal Dipartimento del Tesoro con nota prot. n. 9028

del 3 febbraio 2011 e dall'Ufficio legislativo con nota prot. n. 3249 del 10 marzo 2011, di avvalersi a decorrere dal 1° gennaio 2012 di Consip SpA per lo svolgimento delle attività di supporto alla tenuta del Registro dei revisori legali e del registro del tirocinio, di supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in tema di abilitazione, iscrizione, formazione continua e di controllo della qualità sui revisori, nonché alla gestione dei contributi dei soggetti iscritti nei detti registri;

VISTA la convenzione stipulata in data 29 dicembre 2011 tra l'Ispettorato generale di Finanza e Consip SpA, per il supporto alle attività di tenuta del Registro dei revisori legali, del registro del tirocinio, e ad ulteriori attività di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010 per il periodo 1/1/2012 – 31/12/2016;

VISTA la successiva convenzione stipulata il 1° aprile 2017, dopo un periodo di proroga tecnica, con scadenza 31 dicembre 2021 rinnovabile su accordo scritto tra le Parti, ai sensi dell'articolo 3;

VISTA la nota prot. 61181 del 2 aprile 2021 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha invitato Consip a manifestare l'eventuale interesse a rinnovare la convenzione in parola, secondo la facoltà riconosciuta dall'articolo 3 sopra menzionato ed ha contestualmente chiesto a Consip di formulare una proposta dettagliata delle previsioni di costo delle attività;

VISTA la nota prot. n. 8090/2021 del 31 maggio 2021 con la quale Consip ha espresso l'interesse al proseguimento del rapporto in essere e la disponibilità a presentare la proposta richiesta;

VISTA la nota prot. 279581 dell'8 novembre 2021 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'esito delle interlocuzioni intercorse e visto il tempo trascorso, ha sollecitato Consip alla formalizzazione della presentazione della bozza di convenzione, al fine di procedere alle opportune valutazioni in merito all'eventuale rinnovo e alla predisposizione degli atti conseguenti.

CONSIDERATO che Consip è qualificabile, sulla base della normativa vigente, quale società c.d. *in house*, e che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita sulla società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

TENUTO CONTO della manifestazione di un interesse reciproco al proseguimento del rapporto convenzionale finalizzato al rinnovo dell'affidamento e conseguentemente alla stipula di una nuova convenzione, che tenga altresì conto delle modifiche normative intervenute in tema di revisione legale;

RITENUTE sussistenti le ragioni di opportunità e convenienza per la conferma di Consip quale soggetto del quale avvalersi ai fini dei compiti di supporto in discorso, tenuto conto (a) dell'oggetto e del valore delle prestazioni complessivamente rese dalla menzionata Società, le cui serie storiche, rapportate all'ammontare dei contributi riscossi annualmente a carico della collettività degli iscritti nel Registro dei revisori legali, evidenziano i benefici della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, efficienza ed economicità del servizio, e (b) del carattere obiettivamente "no market" di taluni servizi, quale ad esempio l'attività svolta da Consip in qualità di centrale di committenza per l'acquisizione, sopra o sotto soglia, di beni e servizi indispensabili alla tenuta dei Registri, che non potrebbero essere offerti sul mercato da altri operatori in regime di libera concorrenza;

TENUTO CONTO che i corrispettivi da riconoscere in favore di soggetti convenzionati per il supporto all'espletamento delle funzioni di tenuta dei Registri e alle altre attività previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2010, trovano copertura nel limite del contributo finalizzato che gli iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti annualmente a corrispondere, in ragione del comma 7 del medesimo articolo 21, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica

CONSIDERATO che Consip è qualificabile come "centrale di committenza" ai sensi dell'art. 2 comma 1, punto 16, della direttiva 2014/24/UE e dell'art. 3, comma 1 lettera i) del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che Consip è, altresì, dotata delle necessarie competenze per fornire assistenza a supporto delle politiche di sviluppo e innovazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che le attività oggetto di affidamento rientrano nelle competenze di Consip e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b) dello Statuto;

DETERMINA

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ferme restando le competenze e le responsabilità proprie dell'Amministrazione in ordine all'abilitazione, all'iscrizione ed all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di revisione legale, si avvale di Consip S.p.A., per il supporto allo svolgimento delle attività di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del predetto decreto.
2. In particolare, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di

finanza, intende avvalersi di Consip per l'affidamento delle attività di supporto ai compiti del Ministero dell'economia e delle finanze in materia alla tenuta del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio, di formazione, nonché, ove richiesto, in ordine alle attività strumentali all'espletamento delle stesse ivi comprese le attività in tema di acquisizione di beni e servizi.

3. Ai fini dello svolgimento delle dette attività, Consip si dota delle necessarie risorse umane, strumentali ed organizzative nel rispetto delle linee guida comunicate dal Dipartimento del Tesoro.
4. Ai fini della disciplina del rapporto fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Consip, l'Ispettorato generale di finanza procederà al rinnovo della convenzione in essere con detta Società, per la durata massima di 3 anni. La convenzione potrà essere rinnovabile mediante accordo scritto tra le Parti. Le modalità di esercizio dei servizi oggetto della convenzione dovranno comunque garantire l'assenza di conflitti di interesse o il sorgere di circostanze che, nello svolgimento delle funzioni di tenuta dei Registri, possano compromettere l'indipendenza, la terzietà e la necessaria riservatezza nei confronti degli iscritti nel Registro dei revisori legali o nel Registro del tirocinio.
5. I corrispettivi da riconoscere a Consip per l'espletamento delle attività previste dalla convenzione, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità del servizio, trovano copertura nel limite del contributo annuale posto a carico degli iscritti nel Registro dei revisori. Ai fini della gestione e riconciliazione dei pagamenti, il versamento dei contributi avverrà su apposito conto corrente intestato a Consip. I contributi così riscossi sono, con cadenza bimestrale, versati all'entrata del bilancio dello Stato, con apposita imputazione a specifico capo/capitolo di entrata.
6. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica, in coerenza con i propri compiti istituzionali, vigilerà a che i progetti e i servizi informatici siano in linea con le strategie informatiche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La presente determina sarà trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ragioniere Generale dello Stato